



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 15 Del 06-02-2017

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): PROPOSTA CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI**

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di febbraio alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>ROSSINO MAURO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>LUPARIA PAOLA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SANZONE DANIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ROSSINO MAURO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 454 art. 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017) con la quale veniva differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali al 28/02/2017.

RILEVATO:

Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);

Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

Che la legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche al regime impositivo IMU e TASI prevedendo ulteriori esenzioni / agevolazioni.

ATTESO::

Che l'Imposta Municipale Propria grava sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze;

Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non

operative e le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

PRESO ATTO:

Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. nr. 201 del 2011 e smi;

Che la legge di stabilità 2016 all'art 1, comma 10, ha rivisto il regime impositivo delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso e dei terreni agricoli modificando il citato art 13.

In particolare per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU a condizione che:

- il comodante risieda nello stesso Comune;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Detti immobili scontano l'aliquota ordinaria fissata dai Comuni non essendo più equiparati ad abitazione principale.

Vengono altresì esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), Viene, inoltre, ripristinato il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.

Che al comma 11 dell'art 1 della predetta Legge di Stabilità 2016 sempre in materia di IMU viene reintrodotta l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina nonché estesa l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge di stabilità 2014 e smi,;

Che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Che la legge di stabilità 2016 al comma 14 dell'art 1 oltre ad aver stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha riscritto di conseguenza il comma 669 della legge di stabilità 2014 che definiva il presupposto impositivo del tributo in parola.

Che, pertanto, tale tributo non è dovuto a decorre dall'anno 2016 sia dal possessore che dal detentore di immobile adibite ad abitazione principale.

Che in caso di immobile detenuto a titolo di abitazione principale da soggetto diverso del possessore il possessore, unico soggetto passivo, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di

DELIBERA DI GIUNTA n. 15 del 06-02-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI MORANO SUL PO'

mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Che il già citato comma 14 prevede anche la riduzione dell'aliquota degli immobili cosiddetti merce infatti per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Che la TARI trova disciplina nell'art 1 dai commi 641 al comma 668 della Legge di stabilità 2014

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione impositiva;

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata Legge di stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Che il comma 42 dell'art 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (di stabilità 2017) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI.

Che il comma 28 della città legge di stabilità 2016 permette ai comuni il mantenimento della maggiorazione TASI previste dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014, applicate nell'anno 2015. I Comuni, infatti, potevano elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

#### CONSIDERATO:

Che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2017.

Che la legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopradescritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l'incremento del FSC.

Che il comma 449 della legge di stabilità 2017 ((Legge 11 dicembre 2016, n.232) ha confermato il ristoro ai comuni per minor gettito IMU e TASI analogamente a quanto avvenuto nel 2016.

Che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2016, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, dell'art. 13 del D.L. nr. 201 del 2011, e della Legge di Stabilità 2016;

RITENUTO in questa fase proporre al Consiglio Comunale, sulla base delle stime di gettito elaborate degli uffici comunali, applicando alle basi imponibili derivanti da dati catastali disponibili le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2016 per l'IMU di non procedere ad alcuna riduzione di tali aliquote;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2016 ha stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CONSIDERATO:

Che nell'anno 2015 veniva esclusivamente tassata l'abitazione principale,

Che sul territorio comunale non vi sono unità abitative di categoria A1, A8e A;9

Che, pertanto, per l'anno 2017, stante anche il blocco degli aumenti di tributi comunali imposto dalla legge finanziaria 2017, tale tributo non è applicabile sul territorio comunale.

Che questa Amministrazione nella determinazione delle tariffe TARI da proporre al Consiglio Comunale, si è avvalsa della facoltà concessa dal comma 651 della Legge 147/2013 determinando le tariffe tenendo conto dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Che l'art. 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Che è stato predisposto dall'ufficio tributi il piano finanziario degli interventi per l'anno 2016, sulla base del piano redatto dalla società COSMO, società affidataria della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che si inseriscono nella presente deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI PROPORRE** al Consiglio Comunale per l'anno 2017, la conferma delle aliquote IMU applicate nell'anno 2016 ed approvate con le deliberazioni C.C n 6 del 06.05.2015 come di seguito dettagliate:

**IMU** :

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,00 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	10.00‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,00‰
Terreni agricoli	10,00‰

**DI STABILIRE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari euro 200,00;

**DI CONFERMARE** anche per l'anno 2017 l'esenzione dal tributo TASI tutte le fattispecie imponibili.

**DI PROPORRE** al Consiglio Comunale il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2017 allegato al presente atto.

**DI PROPORRE** al Consiglio Comunale per l'anno 2017 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) come da prospetto allegato.

**DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile del servizio tributi  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ROSSINO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.15 DEL 06-02-2017**

Morano sul Po, li 28-02-2017

Il Segretario Comunale  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. n.267/2000).

Morano sul Po, li 28-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2017  
[ ] per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134-4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Morano sul Po, li 28-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA